



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2018, proposto da:

Torretta Cave di Marrazzo Francesco & C. Snc, Ditta Marrazzo Attilio & C. Snc,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli
avvocati Federico Maggio, Umberto Casale, con domicilio eletto presso lo studio
Federico Maggio in Salerno alla Piazza Sant'Agostino n. 29,
presso lo studio dell'Avv. Salvatore Paolino;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Marialaura Consolazio in Salerno, via Abellasalernitana, n. 3;

per l'annullamento

*previa sospensione del decreto n. 129/2018, con il quale è stato reso parere
negativo di compatibilità ambientale in sede di V.I.A.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Michele Conforti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il presente giudizio ha ad oggetto la legittimità del provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata negata la compatibilità ambientale del progetto di messa in sicurezza di una cava da parte delle società sopra compiutamente individuate.

Va opportunamente premesso che con Decreto num. 261/770 del 28 luglio 2015, il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno ordinò alla società Torretta Cave di “*presentare un progetto di ripristino dello stato dei luoghi ed ove non possibile un progetto di recupero da sottoporre all’approvazione di questo Settore*”, progetto che venne preparato e presentata dall’interessata al competente ufficio.

Proprio su tale elaborato, si è dunque svolta anche la delibazione di compatibilità ambientale, ritenuta necessaria in ragione del tenore dell’opera a realizzarsi.

Deduce, nondimeno, parte ricorrente che proprio questa parte dell’iter procedimentale prodromico all’assenso alla realizzazione dei lavori ordinati ha assunto, sin da subito, un andamento alquanto travagliato, connotato da svariati rinvii, resisi necessari per l’approfondimento di alcuni complessi profili riguardanti le opere da compiersi.

All’esito di tale *iter*, con nota prot. 576703 del 13 settembre 2018 la Regione Campania comunicava alle ricorrenti il preavviso di rigetto, ritenendo il progetto “non fattibile”, in quanto si riscontravano una serie di mancanze documentali.

Segnatamente, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, secondo la Regione:

“- *Sarebbe mancata la tavola raffigurante la perimetrazione dell’area;*

- Sarebbe mancata la tavola raffigurante la zona interna al sito di cantiere, tesa all'individuazione dell'area per la messa a dimora delle piante espiantate, dello stoccaggio del materiale calcareo, della

sosta degli automezzi, dello stoccaggio dei rifiuti;

- Nelle tavole prodotte mancherebbe la rappresentazione dello stato dei luoghi del piazzale di cava;

- Nelle tavole prodotte non si terrebbe conto della presenza dei tralicci di alta tensione;

- Non sarebbe possibile procedere alla realizzazione dei gradoni utilizzando la pista di arroccamento presente nel progetto, tenuto conto del dislivello che verrebbe a crearsi tra il 1[^] ed il 16[^] gradone.

Quindi, l'allontanamento del materiale dai gradoni più alti potrebbe avvenire solo attraverso lo sversamento per gravità;

- Non risulterebbero idoneamente progettati i terrazzamenti dell'area di cava che costeggia Via Amalfitana;

- Non risulterebbe idoneamente progettato il fosso di guardia;

- In generale, non sarebbe stata prodotta la documentazione richiesta.

Inoltre, con riguardo allo Studio di Impatto Ambientale, si lamentava la presunta omessa stima quantitativa dell'impatto dell'intervento sulle componenti ambientali.

Infine, con riguardo allo Studio di Incidenza, si contestava:

- La presunta mancanza di foto aerea riportante il perimetro della cava;

- Mancherebbe la Carta degli habitat.”.

In ragione della complessa motivazione addotta dalla Regione, le società interessate si premuravano di richiedere una proroga di sette giorni (sino all'1/10/2018) per la produzione delle osservazioni e il riscontro alle diffuse ragioni ostative opposte dall'Ente Territoriale, il quale, tuttavia, negava la proroga ed emanava il provvedimento gravato, in cui rilevava proprio le asserite plurime carenze progettuali.

Avverso il suddetto diniego, proponevano ricorso le società indicate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania, resistendo alle altrui doglianze e domandandone il rigetto.

All'udienza del 5.12.2018, la causa è stata riservata per la decisione.

Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento per violazione dell'art. 10 bis legge n. 241 del 1990.

Segnatamente, la ricorrente ha dedotto la violazione della norma sia perché l'ente non avrebbe tenuto conto dell'esiguità del termine richiesto e della circostanza che molti dei rinvii procedurali erano stati determinati da sue richieste di chiarimenti e di ulteriore documentazione, sia perché l'ente non avrebbe comunque tenuto conto delle osservazioni prodotte dalla ricorrente, a termini scaduti, ma prima della conclusione del procedimento amministrativo, adducendo proprio il mancato rispetto del termine finale previsto per la loro presentazione.

Il motivo è fondato.

Invero, va considerata quella giurisprudenza che in argomento ha statuito che *“Il termine di 10 giorni concesso ai privati per presentare osservazioni, previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/1990, non è perentorio, sia perché tale norma non qualifica tale termine come perentorio, sia perché la comunicazione ex art. 10 bis L. n. 241/1990 interrompe e non sospende i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni, per cui l'Amministrazione deve prendere in considerazione anche le osservazioni presentate oltre il termine concesso, se non ha ancora concluso il procedimento”*

T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. II, 15.06.2017, n. 944; T.A.R. Toscana, sez. III, 13.02.2017, n. 232; T.A.R. Basilicata, sez. I, 15.02.2016, n. 112.

In considerazione di questo principio, ripetutamente affermato, la Regione avrebbe dovuto comunque prendere posizione su quanto osservato dalle società ricorrenti in sede di procedimento amministrativo, al fine di tenerne conto nell'ambito del provvedimento successivamente emanato.

Va peraltro osservato che, a fronte della richiesta di proroga presentata dall'istante, tutto sommato, temporalmente contenuta e motivata anche in ragione della complessità dell'attività richiesta, la Regione, in ossequio al principio di leale collaborazione procedimentale, proprio per evitare di disperdere le energie sino a quel momento profuse da entrambe le parti nell'ambito dell'istruttoria procedimentale, avrebbe potuto accordare un ultimo rinvio, precedente all'emanazione del provvedimento finale, così da consentire di colmare *in limine* quegli aspetti da lei ritenuti dirimenti per il rigetto (o l'accoglimento) dell'istanza e di pervenire alla fase decisoria con un quadro istruttorio più completo.

Sul profilo scrutinato è bene evidenziare che con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente enumera quelli che sono i profili contenuti nell'atto di preavviso di rigetto che la società istante riteneva di poter confutare, con le memorie tardivamente prodotte.

E' dunque soddisfatto quel profilo sostanziale che richiede che, ove si alleghi e ci si dolga del mancato rispetto di un obbligo procedimentale da parte dell'amministrazione, si dia quanto meno conto di quali sarebbero stati gli aspetti da far valere in quella sede.

In conclusione, si ritiene opportuno annullare il provvedimento gravato, con salvezza dell'attività procedimentale svolta fino all'emanazione del preavviso di rigetto, anche al fine di consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio sui profili rilevati con quest'ultimo atto.

Il ricorso va dunque accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Si ritiene equo compensare le spese di lite, tenuto conto che comunque la società non ha rispettato il termine imposto dal preavviso di rigetto e il presente accoglimento scaturisce da profili prettamente formali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite tra le parti, salvo il rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere

Michele Conforti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Conforti

IL PRESIDENTE
Paolo Severini

IL SEGRETARIO